

**TAR Lombardia – Brescia, Sezione Seconda, Sentenza n. 723 del 28 luglio 2025**

Appalti di lavori – Superamento del limite al subappalto nella categoria prevalente – Soccorso istruttorio – Inammissibilità

Pubblicato il 28/07/2025

**N. 00723/2025 REG.PROV.COLL.**

**N. 00246/2025 REG.RIC.**

**N. 00443/2025 REG.RIC.**

**N. 00593/2025 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da ATI (...) S.R.L. con (...) S.p.a, rappresentata e difesa dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

PROVINCIA DI (...), rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio eletto presso lo studio (...);

nei confronti

(...) S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

(...) S.R.L., non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 443 del 2025, proposto da (...) S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

PROVINCIA DI (...), rappresentata e difesa dagli avvocati (...);

PROVINCIA DI (...) – SETTORE STAZIONE APPALTANTE – C.U.C. DI (...) – SOGGETTO AGGREGATORE DELL'APPROV. DI (...), PROVINCIA DI (...) – SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI, non costituiti in giudizio;

nei confronti

ATI (...) S.R.L. con (...) SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

(...) S.R.L., (...) S.P.A., non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 593 del 2025, proposto da (...) S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

PROVINCIA DI (...), rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio eletto presso lo studio (...);

nei confronti

(...) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

(...) S.R.L., (...) S.P.A., non costituite in giudizio;

- quanto al ricorso n. 246 del 2025:

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

*previa sospensione cautelare*

- della nota della Provincia di (...), n. 26493/25 del 13.2.2025, pervenuta il

13.2.2025, avente ad oggetto la comunicazione di aggiudicazione al costituendo RTI controinteressato della *“Procedura Aperta Multilotto per l’affidamento, tramite accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto, dei lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade della provincia di (...)”* Lotto 2 Pianura Orientale, CIG (...);

- della Determinazione Dirigenziale 79/25 del 15.1.2025 di proposta di aggiudicazione;
- della Determinazione Dirigenziale 330/2025 del 10.2.2025 di aggiudicazione;
- dei verbali di gara sedute del 9.12.2024, 17.12.2024, in sede amministrativa;
- dei verbali di gara del 17.12.2024 e 19.12.2024 in sede tecnica;
- del verbale di seduta del 7.1.2025;
- del bando e del disciplinare;
- del verbale di seduta riservata di data e svolgimento non comunicati;
- dei medesimi verbali di gara relativi ai soccorsi istruttori attivati, nonché alle determinazioni di ammissione ed esclusione degli operatori economici e relative motivazioni nella parte in cui dispone di ammettere alle successive fasi di gara il controinteressato e dei medesimi atti nella parte in cui valutano favorevolmente la domanda di partecipazione, le dichiarazioni rese e la relativa offerta tecnica nonché alla valutazione di congruità dell’offerta della controinteressata;

e per quanto di interesse occorrer possa,

- del bando, del capitolato speciale di gara e del disciplinare di gara nella parte in cui sia interpretato nel senso che il concorrente sprovvisto di qualificazione delle categorie super specialistiche, superiori al 10% in gara indetta prima del 31.12.2024, possa ricorrere semplicemente al subappalto con riferimento ai requisiti di qualificazione non posseduti, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, per quanto lesivo della posizione fatta valere dalla ricorrente;

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara e, per l'effetto, di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto, qualora stipulato con la controinteressata;

e per la condanna

della società aggiudicatrice al risarcimento in forma specifica ovvero, in subordine, per il risarcimento dei danni in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna dell'Ente al pagamento della somma pari all'utile di impresa nella misura del 5% del prezzo netto o di quella somma determinata dall'Ecc.mo Collegio, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonché del danno curriculare, delle spese tutte sostenute in relazione alla gara ed al procedimento.

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ATI (...) S.r.l. il 30/4/2025: della determinazione dirigenziale n. 655 del 26.3.2025 comunicata il 31.3.2025 limitatamente alla parte in cui dispone l'esclusione del RTI controinteressato esclusivamente per la motivazione ivi indicata non disponendo l'esclusione altresì per il motivo che come da domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno, nessuna delle due componenti il RTI è qualificata in OS10 ed OS12b, né ha dichiarato di ricorrere al subappalto qualificante, al fine di colmare il deficit di qualificazione;

e per quanto di interesse occorrer possa,

del bando, del capitolato speciale di gara e del disciplinare di gara nella parte in cui sia interpretato nel senso che il concorrente sprovvisto di qualificazione delle categorie super specialistiche, superiori al 10% in gara indetta prima del 31.12.2024, possa ricorrere semplice-mente al subappalto con riferimento ai requisiti di qualificazione non posseduti, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, per quanto lesivo della posizione fatta valere dalla ricorrente con espressa riserva di motivi aggiunti;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara e, per l'effetto, di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto, qualora stipulato con la controinteressata;

e per la condanna

della società aggiudicatrice al risarcimento in forma specifica ovvero, in subordine, per il risarcimento dei danni in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna dell'Ente al pagamento della somma pari all'utile di impresa nella misura del 5% del prezzo netto o di quella somma determinata dall'Ecc.mo Collegio, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonché del danno curriculare, delle spese tutte sostenute in relazione alla gara ed al procedimento.

- quanto al ricorso n. 443 del 2025:

a1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

*previa sospensione dell'efficacia*

- della Determinazione Dirigenziale dell'Amministrazione aggiudicatrice n.655/2025, datata 26 marzo 2025 e trasmessa a mezzo PEC con nota prot. n.61223 del 31 marzo 2025, mediante la quale è stato disposto l'annullamento dell'aggiudicazione e l'esclusione del RTI (...) dalla *“procedura aperta multilotto per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto, dei lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade della Provincia di (...) – Lotto 2 Pianura Orientale – CIG: (...)”*;

- della nota della Provincia prot. n. 40021/2025 del 4 marzo 2025, avente come oggetto la *“Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione e contestuale avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione”*;

- dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione della Gara disposto dalla Provincia in favore dell'ATI (...);

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso quello su indicato, ancorché non conosciuto negli estremi e nel contenuto;

e per il subentro

del RTI (...) nel contratto eventualmente medio tempore stipulato con l'ATI (...),  
previa declaratoria d'inefficacia dello stesso;

nonché per il risarcimento

dei danni subiti e subendi da parte del medesimo RTI (...);

b1) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ATI (...) S.r.l. con (...) S.p.a. il 5/5/2025:

per l'annullamento,

*previa sospensione dell'efficacia,*

limitatamente a quanto oggetto del presente ricorso incidentale,

- della nota della Provincia prot. n. 40021/2025 del 4 marzo 2025, della determinazione dirigenziale n. 655 del 26.3.2025, comunicata il 31.3.2025, da confermarsi nel resto, limitatamente alla parte in cui si dispone l'esclusione del RTI controinteressato esclusivamente per la motivazione ivi indicata non disponendosi l'esclusione altresì per il motivo che, come da domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno, nessuna delle due componenti del RTI è qualificata in OS10 ed OS12b, né ha dichiarato di ricorrere al subappalto qualificante, al fine di colmare il deficit di qualificazione nonché di ogni altro atto, provvedimento, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati;

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente;

per quanto di interesse occorrer possa,

- del bando, del capitolato speciale di gara e del disciplinare di gara nella parte in cui sia interpretato nel senso che il concorrente sprovvisto di qualificazione delle categorie super specialistiche, superiori al 10% in gara indetta prima del 31.12.2024, possa ricorrere semplicemente al subappalto con riferimento ai requisiti di

qualificazione non posseduti, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, per quanto lesivo della posizione fatta valere dalla ricorrente incidentale con espressa riserva di motivi aggiunti;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente incidentale di conseguire l'aggiudicazione della gara e, per l'effetto, di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto, qualora stipulato,

e per la condanna

della società aggiudicatrice al risarcimento in forma specifica ovvero, in subordine, per il risarcimento dei danni in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna dell'Ente al pagamento della somma pari all'utile di impresa nella misura del 5% del prezzo netto o di quella somma determinata dall'Ecc.mo Collegio, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonché del danno curriculare, delle spese tutte sostenute in relazione alla gara ed al procedimento.

- quanto al ricorso n. 593 del 2025:

per l'annullamento,

*previa sospensione degli effetti,*

- della Determinazione Dirigenziale dell'Amministrazione aggiudicatrice n.819/2025, datata 18 aprile 2025 e trasmessa a mezzo PEC in pari data, connota prot. n. 76107/2025, mediante la quale è stato disposto l'annullamento dell'aggiudicazione del Lotto 4 della *“procedura aperta multilotto per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto, dei lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade della Provincia di (...) – Lotto 4 Valtenesi - Goitese – CIG: B413000134”* assunta con determinazione dirigenziale n. 331/2025 in favore del RTI (...), *“secondo classificato a seguito dell'affidamento al primo classificato, RTI (...)”*, del Lotto 2 di Gara, e l'esclusione di quest'ultimo dal medesimo Lotto 4;
- della nota della Provincia prot. n. 41603/2025 del 6 marzo 2025, avente come

oggetto la “*Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione e contestuale avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione*”;

- dell’eventuale nuovo provvedimento di aggiudicazione della Gara disposto dalla Provincia in favore del RTI (...);

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello su indicato, ancorché non conosciuto negli estremi e nel contenuto;

e per il subentro

del RTI (...) nel contratto eventualmente medio tempore stipulato con il RTI (...), previa declaratoria d’inefficacia dello stesso;

nonché per il risarcimento

dei danni subiti e subendi da parte del medesimo RTI (...).

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di (...) e di (...) S.p.a. in RTI, di ATI (...) S.r.l. con (...) Spa e di (...) S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale ATI (...) S.r.l. con (...) Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

1. Con bando pubblicato il 4 novembre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Provincia di (...), per il tramite della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, avviava una “*Procedura Aperta Multilotto per l’affidamento, tramite accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto, dei lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade della provincia di (...)*” suddivisi in 8 Lotti da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ciascun operatore economico avrebbe potuto aggiudicarsi un solo lotto con la specificazione che qualora lo stesso concorrente si fosse classificato primo in graduatoria per più lotti, gli sarebbe stato aggiudicato il lotto di maggior valore.

2. Con ricorso R.G. n. 246/2025, depositato il 26 febbraio 2025, la costituenda ATI (...) S.r.l., in proprio e (...) S.r.l. quale impresa capogruppo unitamente a (...) S.p.a., quale impresa mandante, agiscono per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 330 del 10 febbraio 2025 con cui è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 2 di gara (Pianura Orientale) in favore del primo classificato RTI (...) (costituito dalla società (...) S.p.a., capogruppo mandataria, e dalla mandante (...) S.r.l., di seguito, anche solo, RTI (...)).

Le ricorrenti hanno impugnato altresì la presupposta nota della Provincia di (...), n. 26493/25 del 13 febbraio 2025 avente ad oggetto la comunicazione di aggiudicazione nonché gli atti di gara, il bando, il capitolato speciale di gara, il disciplinare di gara e i documenti di gara ivi compresi i verbali di gara e di soccorso istruttorio attivati, formulando in via cautelare istanza sospensione e, in via subordinata rispetto alla domanda di annullamento, istanza risarcitoria del danno da mancata aggiudicazione.

2.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:

*1) Violazione artt. 65, 68, 98,99 ,100, 119, c.c.p.- violazione art. 12 l. 47 del 2014,-violazione e falsa applicazione della lettera di invito del disciplinare e del c.s.a. – violazione art. 97 Cost. - eccesso di potere, contraddittorietà nell'agire amministrativo- violazione l.241/90 - sviamento di potere per violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di pubbliche gare, per aver l'Amministrazione proceduto all'aggiudicazione in favore del RTI controinteressato anche se quest'ultimo non dispone della qualificazione specifica per il lotto di gara (in quanto nessuna delle due componenti è qualificata in OS10 ed OS12b) e ha dichiarato, e confermato all'esito del soccorso istruttorio, una percentuale di subappalto superiore il limite imposto dalla *lex specialis* di gara (v. punto 8 del disciplinare: “Non può essere affidata in subappalto [...] la prevalente*

*esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente”).*

Inoltre, l'Amministrazione ha omissso di considerare che la dichiarazione di impegno dell'RTI aggiudicatario non ha specificato la modalità di esecuzione delle categorie scorporabili a qualificazioni obbligatoria, dichiarando di voler eseguire l'intero importo del lotto senza possedere le qualificazioni nelle categorie diverse dalla prevalente.

*II) Violazione e falsa applicazione art. 101, 110 c.c.p. – violazione del bando del disciplinare e del c.s.a. - violazione art. 97 Cost. - eccesso di potere, contraddittorietà nell'agire amministrativo- violazione l. 241/90 - motivazione inesistente - sviamento di potere per violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di pubbliche gare, per aver la Commissione di gara errato in ogni caso nell'attribuzione degli ulteriori punteggi, applicando la assegnazione degli stessi in maniera del tutto irragionevole, ed in assoluto scostamento dalle dichiarazioni e dai requisiti dichiarati dall'ATI (...), con la conseguenza di aver illogicamente ritenuto l'offerta della controinteressata superiore qualitativamente all'offerta della ricorrente.*

2.2. Si è costituita in giudizio la società (...) S.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con la mandante (...) S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso.

2.3. Si è altresì costituita la Provincia di (...), anch'essa insistendo per l'infondatezza del ricorso.

2.4. Con memoria del 5 marzo 2025, la Provincia di (...) depositava in giudizio il provvedimento denominato “*Avvio procedimento esclusione e revoca aggiudicazione*” di data 4 marzo 2025.

Con tale atto, l'Amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di esclusione dell'aggiudicataria, con contestuale avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, per violazione della regola in base alla quale il subappalto deve rimanere inferiore al 50% delle lavorazioni della categoria prevalente: “*Verificato che con la domanda di partecipazione alla gara, confermata*

*dalla società con nota del 13/12/2024 all'esito di richiesta di soccorso istruttorio del 10/12/2024, la società (...) ha effettivamente dichiarato di voler subappaltare il 50% delle lavorazioni nella categoria prevalente OG3, in contrasto con la previsione di cui al punto 8 del Disciplinare di gara che vietava espressamente vietava di affidare in subappalto "la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente. Tenuto conto che secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n.4659/2024) quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi stabilendo regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni. La violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni, non essendo consentita la disapplicazione delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis".*

2.5. Tenendo conto del procedimento in autotutela in corso, la camera di consiglio del 19 marzo 2025, fissata per la domanda cautelare, veniva rinviata al 18 giugno 2024.

2.6. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 30 aprile 2025, le ricorrenti ATI (...) S.r.l. e (...) S.p.a. impugnano la determinazione dirigenziale n. 655 del 26 marzo 2025, resa all'esito del citato procedimento in autotutela, la quale è stato disposto l'annullamento dell'aggiudicazione del Lotto 2 in favore di RTI (...) e la sua esclusione dalla gara, limitatamente alla parte in cui dispone l'esclusione del RTI controinteressato (...) esclusivamente per la motivazione ivi indicata, non disponendo l'esclusione altresì per il motivo che, come da domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno, nessuna delle due componenti il RTI è qualificata in OS10 ed OS12b, né ha dichiarato di ricorrere al subappalto qualificante al fine di colmare il *deficit* di qualificazione.

Agiscono altresì per l'annullamento del bando, del capitolato speciale di gara e del disciplinare di gara nella parte in cui sia interpretato nel senso che il concorrente sprovvisto di qualificazione delle categorie superspecialistiche, superiori al 10% in gara indetta prima del 31 dicembre 2024, possa ricorrere semplicemente al

subappalto con riferimento ai requisiti di qualificazione non posseduti, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, e inoltre per l'accertamento del diritto di conseguire l'aggiudicazione della gara e, per l'effetto, di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto, qualora stipulato con la controinteressata; e per la condanna della società aggiudicatrice al risarcimento dei danni.

Unitamente ai motivi aggiunti veniva formulata istanza di sospensione cautelare.

2.7. Con memoria depositata il 12 maggio 2025, le ricorrenti rinunciavano all'istanza cautelare, in considerazione della fissazione al 9 luglio 2025 dell'udienza di merito del ricorso R.G. n. 443/2025 proposto dal controinteressato RTI (...), formulando istanza di riunione.

3. Con ricorso R.G. n. 443/2025, depositato l'11 aprile 2025, il RTI (...), come sopra identificato, agisce per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 655 del 26 marzo 2025, mediante la quale è stato disposto l'annullamento dell'aggiudicazione in suo favore e la sua esclusione dalla *“procedura aperta multilotto per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto, dei lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade della Provincia di (...) – Lotto 2 Pianura Orientale – CIG: (...)”*, nonché della presupposta nota della Provincia prot. n. 40021/2025 del 4 marzo 2025, avente come oggetto la *“Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione e contestuale avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione”*.

Agisce altresì per l'annullamento dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara disposto dalla Provincia in favore dell'ATI (...), di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, nonché per il subentro nel contratto eventualmente *medio tempore* stipulato con l'ATI (...), previa declaratoria d'inefficacia dello stesso e per il risarcimento del danno.

3.1. La determinazione dirigenziale impugnata fonda l'annullamento

dell'aggiudicazione e l'esclusione dalla gara sull'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore di RTI (...), che, *re melius perpensa*, doveva essere esclusa per aver reso, all'esito di soccorso istruttorio del 10 dicembre 2024, una dichiarazione in tema di subappalto nella categoria prevalente non conforme al disciplinare di gara e alle previsioni di legge, avendo nella specie dichiarato di voler subappaltare il 50% della lavorazioni nella categoria prevalente OG3, in contrasto con la previsione di cui al punto 8 del disciplinare di gara che prevede espressamente un limite massimo del 49,99%.

3.2. Il ricorso di RTI (...) è articolato sul seguente ordine di censure:

*I) Violazione, falsa applicazione dell'art. 101 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del paragrafo 14 del disciplinare di gara; violazione, falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione; violazione dei principi del giusto procedimento, di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa; violazione dei principi del risultato e della fiducia; eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, difetto di presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione difatti, sviamento.*

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'indicazione di una percentuale del 50%, in luogo di quella del 49,99% previsto dalla *lex specialis* di gara, costituirebbe una difformità particolarmente lieve, di valore pari allo 0,01%, indubbiamente riconoscibile dall'Amministrazione come errore materiale, con conseguente possibilità di utilizzare ulteriormente il rimedio del soccorso istruttorio mediante accoglimento della nuova dichiarazione di subappalto al 49,9% presentata dal RTI ricorrente nelle controdeduzioni alla determina impugnata.

*II) Violazione, falsa applicazione dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990; violazione, falsa applicazione dell'art. 97 della costituzione; violazione dei principi del giusto procedimento, di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa; violazione dei principi del risultato e della fiducia; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento difetto di istruttoria, difetto di presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento dei fatti e sviamento, per l'insussistenza delle "ragioni di interesse pubblico"*

all'annullamento della disposta aggiudicazione.

3.3. Si costituiva in giudizio la Provincia di (...) istando per il rigetto del gravame.

3.4. Si costituivano altresì in giudizio le controinteressate ATI (...) S.r.l. e (...) S.p.a., concludendo per l'infondatezza del gravame e proponendo ricorso incidentale.

In via preliminare hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso principale per non aver RTI (...), quale controinteressata nel ricorso rubricato al R.G. n.246/2025, svolto alcuna difesa in tale giudizio, decadendo così dalla possibilità di proporre impugnazione avverso l'ammissione alla gara dell'ATI (...).

Nel merito hanno dedotto la *“violazione artt. 65, 68, 98,99 ,100, 119, c.c.p.-violazione art. 12 l. 47 del 2014, -violazione e falsa applicazione della lettera di invito del disciplinare e del c.s.a. - violazione art. 97 Cost. - eccesso di potere, contraddittorietà nell'agire amministrativo-violazione l. 241/90 - sviamento di potere per violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di pubbliche gare”*, riproponendo in sostanza le argomentazioni già prospettate con il primo motivo nel ricorso n. 246/2024.

3.5. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, fissata per l'esame della domanda cautelare, parte ricorrente rinunciava all'istanza cautelare a fronte dell'impegno della Provincia di (...) a non procedere all'aggiudicazione del Lotto 2 fino all'esito del giudizio e stante la fissazione dell'udienza di merito al 9 luglio 2025.

4. Con ricorso R.G. n. 593/2025, depositato il 19 maggio 2025, RTI (...) agisce per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia n. 819 del 18 aprile2025, che ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione del Lotto 4 in favore di RTI (...) S.r.l. (mandataria), (...) S.r.l. (mandante) e (...) S.p.a. (di seguito anche solo RTI (...)), e l'esclusione di (...) dal Lotto 4.

L'aggiudicazione nell'ambito della *“procedura aperta multilotto per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto, dei lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade della Provincia di (...) – Lotto 4 Valtenesi Goitese*

– CIG: (...)” era stata assunta con determinazione dirigenziale n. 331 del 10 febbraio 2025 in favore di RTI (...), secondo classificato a seguito dell’affidamento al primo classificato RTI (...) del Lotto 2 di gara.

È impugnata altresì la nota della Provincia di (...) prot. n. 41603/2025 del 6 marzo 2025, avente come oggetto la “*Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione e contestuale avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione*”, nonché l’eventuale nuovo provvedimento di aggiudicazione della gara disposto dalla Provincia in favore di RTI (...), e ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso. Inoltre, è stato chiesto il subentro nel contratto eventualmente *medio tempore* stipulato con RTI (...), previa declaratoria d’inefficacia dello stesso, ed il risarcimento del danno.

4.1. La determinazione dirigenziale n. 819/2025 impugnata fonda la motivazione del provvedimento di annullamento di aggiudicazione sull’illegittimità dell’aggiudicazione della gara in favore dell’RTI (...), concorrente secondo classificato a seguito dell’affidamento al primo classificato RTI (...) di altro lotto.

L’illegittimità di tale aggiudicazione deriverebbe dalla circostanza presupposta dell’esclusione di RTI (...) dalla procedura di gara per aver reso, all’esito di soccorso istruttorio del 10 dicembre 2024, una dichiarazione in tema di subappalto nella categoria prevalente non conforme al disciplinare di gara e alle previsioni di legge, avendo nella specie la società (...) dichiarato di voler subappaltare il 50% delle lavorazioni nella categoria prevalente OG3, in contrasto con la previsione di cui al punto 8 del Disciplinare di gara che prevedeva espressamente un limite massimo del 49,99%.

4.2. Il ricorso di RTI (...) si fonda sul seguente ordine di censure, di tenore analogo a quelle già prospettate con ricorso n. 443/2025:

I) *Violazione, falsa applicazione dell’art. 101 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del paragrafo 14 del disciplinare di gara; violazione, falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione dei principi del giusto procedimento, di correttezza e buon andamento dell’azione*

*amministrativa; violazione dei principi del risultato e della fiducia; eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, difetto di presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione difatti, sviamento.*

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'indicazione di una percentuale del 50%, in luogo del 49,99% previsto dalla *lex specialis* di gara, costituirebbe di una difformità particolarmente lieve, di valore pari allo 0,01%, indubbiamente riconoscibile dall'Amministrazione come errore materiale, con la conseguente possibilità di utilizzare ulteriormente il rimedio del soccorso istruttorio.

II) *Violazione, falsa applicazione dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990; violazione, falsa applicazione dell'art. 97 della costituzione; violazione dei principi del giusto procedimento, di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa; violazione dei principi del risultato e della fiducia; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento difetto di istruttoria, difetto di presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento dei fatti e sviamento, per insussistenza delle "ragioni di interesse pubblico" all'annullamento della disposta aggiudicazione.*

4.3. Si costituiva in giudizio la Provincia di (...) istando per il rigetto del gravame.

4.4. Si costituiva altresì in giudizio (...) S.r.l. insistendo per l'infondatezza del ricorso.

5. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, fissata per l'esame della domanda cautelare, parte ricorrente rinunciava all'istanza cautelare a fronte dell'impegno della Provincia di (...) a non procedere all'aggiudicazione del Lotto 4 fino all'esito del giudizio, e a fronte della fissazione dell'udienza di merito.

6. All'udienza pubblica del 9 luglio 2025 i tre giudizi sopra indicati venivano trattenuti in decisione.

7. In data 21 luglio 2025 è stato pubblicato il dispositivo n. 706/25 della presente sentenza.

## DIRITTO

1. In via pregiudiziale, in ragione della sostanziale identità delle questioni sottese ai

tre giudizi e della connessione oggettiva e soggettiva tra i medesimi, il Collegio dispone la loro riunione ai sensi dell'art. 70, comma 1, c.p.a..

2. Per ragioni di economia processuale, occorre muovere dall'esame del ricorso R.G. n. 443/2025 proposto da (...) S.p.a. in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del RTI (...).

3. Il ricorso è infondato.

4. La presente controversia attiene alla procedura aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria, indetta dalla Provincia di (...) per l'affidamento mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un accordo quadro diviso in 8 Lotti con unico operatore per ciascun lotto, per lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade provinciali. La questione centrale oggetto del contendere attiene alla violazione del limite massimo di subappalto della categoria prevalente fissato dal disciplinare di gara al 49,99%. Il limite è stato superato dalla dichiarazione di RTI (...), che ha indicato nella domanda di partecipazione una percentuale del 50%. Più precisamente, RTI (...) ha dichiarato nel documento di gara unico europeo (DGUE) di non volersi avvalere del subappalto, mentre ha indicato una percentuale di subappalto pari al 50% della categoria prevalente nella domanda di partecipazione. Richiesta di sciogliere la contraddizione in sede di soccorso istruttorio, RTI (...) ha confermato quanto esposto nella domanda di partecipazione, senza però preoccuparsi di correggere la misura del subappalto della categoria prevalente dal 50% al 49,99%.

5. In punto di diritto vanno svolte talune considerazioni preliminari.

Secondo il principio dell'autovincolo, la stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di gara, tutelando l'affidamento e la parità di trattamento tra i concorrenti.

Il criterio di aggiudicazione scelto dalla stazione appaltante comporta che la stessa sia obbligata al rispetto della legge di gara, sicché l'individuazione del contraente

deve avvenire sulla scorta delle regole indicate fin dall'inizio.

Il rispetto dell'autovincolo è imposto anche dal vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), che tra i principi fondamentali annovera quelli dell'affidamento e della buona fede. Pertanto, nell'interpretazione delle clausole della *lex specialis* occorre tutelare l'affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 5 del d.lgs. n.36 del 2023).

Ne consegue ulteriormente che l'Amministrazione, dopo aver deciso di autovincolarsi stabilendo le regole di esercizio di una determinata potestà, è sempre tenuta all'osservanza di quelle regole, e dunque: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4659 del 2014, Cons. Stato, sez. V, n. 3502 del 2017).

L'autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, e si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa favorire in *executivis* l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali.

L'autovincolo, nelle procedure concorsuali, è intrinsecamente associato alla *par condicio*: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione giudicatrice, in un contesto in cui le regole di selezione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente, con relativa prevedibilità degli esiti (Cons. Stato, n. 3180 del 2021; id. n. 7595 del 2019).

Quale corollario di tale principio, la *lex specialis* deve essere interpretata in termini letterali, in modo da evitare la formazione di regole nuove in corso di procedura, a tutela sia dell'affidamento sia della parità di trattamento dei concorrenti, che potrebbero essere pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* (Cons. Stato, sez. IV, n. 1148 del 2019).

6. Venendo al caso di specie, nell'ambito della procedura aperta multilotto oggetto del presente giudizio, il punto 8 del disciplinare di gara, collegandosi a quando

previsto dall'art. 119 del d.lgs. n. 36 del 2023, prevede espressamente un limite massimo del subappalto per la categoria prevalente.

In particolare il punto 8 del disciplinare reca testualmente *“8. SUBAPPALTO Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente.”*

I termini *“prestazione oggetto del contratto”* e *“lavorazioni appaltate”* sono utilizzati in maniera fungibile per indicare l'oggetto dell'attività dedotta in contratto.

Sempre in relazione al limite massimo di prestazioni subappaltabili, la risposta alla FAQ N.4, (redatta dalla stazione appaltante il 26 novembre 2024, allegata al bando di gara, e prodotta in giudizio dal ricorrente RTI (...) - doc. 6) precisa che *“come indicato al punto 8 del disciplinare di gara, [...] non potrà essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni (servizi) oggetto del contratto. I servizi potranno essere subappaltati nella misura massima del 49,99% a condizione che nell'offerta vengano indicati quali servizi o parti di servizio si intende subappaltare e in che misura.”*

Analogamente, la stazione appaltante qui indica le *“prestazioni”* con il termine sinonimo di *“servizi”* oggetto del contratto.

Il formulario della domanda di partecipazione alla gara, con riferimento alla possibilità di subappalto (a partire dalla pag. 7 della domanda di partecipazione), suddivide la totalità delle prestazioni oggetto del contratto in lavorazioni e servizi e prevede che l'operatore economico ne indichi le percentuali.

7. Nel corso della seduta di gara del 9 dicembre 2024, la Provincia rilevava irregolarità nelle dichiarazioni di subappalto rese da diversi concorrenti partecipanti ai Lotti 2 e 4, tra cui il RTI (...), RTI (...) e ATI (...).

Con riferimento alla specifica posizione del RTI (...), era rilevato che *“nel file denominato eDGUE si dichiara di non voler far ricorso al subappalto, mentre nel file denominato*

*Domanda di partecipazione vengono indicate le rispettive percentuali di subappalto”.*

L'Amministrazione chiedeva inoltre di *“chiarire quanto indicato in riferimento al subappalto dei servizi nel documento denominato Domanda di partecipazione, inconsiderazione di quanto disposto all'art. 8 del disciplinare secondo cui i servizi possono essere subappaltati nella misura del 49,99%”* (doc. 10 della produzione della Provincia di (...)).

In sintesi, nell'esame dell'offerta erano emersi due distinti profili di criticità: il primo relativo alla contraddittorietà tra la dichiarazione di non volersi avvalere del subappalto contenuta nel *file* eDGUE e l'indicazione di percentuali di subappalto di lavorazioni e di servizi (i.e. l'insieme delle prestazioni dedotte in contratto) contenuta nella domanda di partecipazione; la seconda relativa alla incompatibilità delle percentuali indicate con il disciplinare di gara.

E in effetti, mentre nel file denominato eDGUE RTI (...) ha dichiarato di non voler subappaltare parte del contratto, nella domanda di partecipazione ha indicato di voler subappaltare le lavorazioni della Categoria OG3 nella misura del 50%, della Categoria OS10 nella misura del 100% e della categoria OS12 nella misura del 100%. Ha dichiarato inoltre di voler subappaltare il *“servizio”* di sgombero neve e antighiaccio nella misura del 50% ed il *“servizio”* di stralcio erba, taglio rami e alberi nella misura del 100%.

Con riguardo alle suddette criticità, l'Amministrazione ha chiesto in primo luogo di redimere il dubbio circa la volontà o meno di avvalersi del subappalto, e, in secondo luogo, di *“chiarire quanto indicato in riferimento al subappalto dei servizi, nel documento denominato Domanda di partecipazione, inconsiderazione di quanto disposto all'art. 8 del disciplinare secondo cui i servizi possono essere subappaltati nella misura massima del 49,99%”*.

Nella formula utilizzata dalla Provincia il primo termine *“servizi”* risulta impreciso, perché potrebbe riferirsi ai soli servizi di sgombero neve e stralcio erba (che nella domanda di partecipazione si trovano in un punto distinto rispetto alle lavorazioni delle categorie OG3, OS10, OS12), ma il secondo è certamente onnicomprensivo,

in quanto l'art. 8 del disciplinare, a cui viene fatto rinvio, riguarda tutte le lavorazioni dedotte in contratto, come indicato nelle FAQ.

Senonché, in risposta al soccorso istruttorio RTI (...) precisava che *“nel DGUE è stato inserito erroneamente il No a causa di un problema di sistema, è quindi da ritenersi intenzione di avvalersi del subappalto così come dichiarato nella domanda di partecipazione”*, e che *“relativamente alla parte servizi conferma che saranno subappaltati nella misura massima del 49,99% come previsto all'articolo 8 del Disciplinare: sgombero neve e antighiaccio 49,99% sfalcio erba, taglio rami e alberi 49,99%”*.

Da questa risposta emerge che RTI (...), da un lato, ha emendato l'errore materiale commesso nel DGUE, laddove è stato spuntato il “No” in risposta alla domanda del se l'operatore economico intendesse subappaltare parte del contratto a terzi, ma dall'altro ha corretto le percentuali di subappalto indicate nella domanda di partecipazione solo relativamente ai servizi e non per l'insieme delle prestazioni, confermando dunque implicitamente la percentuale del 50% per la categoria prevalente, in contrasto con l'art. 8 del disciplinare.

Il tenore della risposta di RTI (...) rende evidente l'errata interpretazione della richiesta dell'Amministrazione.

È chiaro infatti che RTI (...) ha inteso la specifica richiesta dall'Amministrazione relativa alla percentuale delle prestazioni da subappaltare come riferita solo ai servizi (di sgombero neve e antighiaccio e di stralcio erba, taglio rami e alberi, di cui al formulario della domanda di partecipazione) e non già all'insieme delle prestazioni dedotte nel contratto, nonostante il richiamo operato dall'Amministrazione ai servizi dell'art. 8 del disciplinare di gara, che riconduce in sé tutte le prestazioni oggetto del contratto, come anche specificato nella FAQ n.4. La risposta di RTI (...) non può ritenersi il frutto di un equivoco provocato dalla stazione appaltante. I concorrenti che partecipano a una gara sono infatti soggetti qualificati, a cui incombe l'onere di conoscere il contenuto della *lex specialis*, a maggior ragione quando sia stato oggetto di chiarimenti da parte della stazione

appaltante. Nello specifico, il rinvio all'art. 8 del disciplinare non poteva essere inteso altrimenti che come un richiamo alla complessiva disciplina sul subappalto, e dunque sulla base di questo rinvio il concorrente avrebbe dovuto controllare l'intero contenuto dell'offerta, per accertarne la conformità alla *lex specialis*. Una volta definita la norma di riferimento in sede di soccorso istruttorio, la correzione di tutte le difformità ricade nei limiti della diligenza esigibile. Il rischio di nuovi errori è a carico del concorrente. Ne consegue che la mancanza di diligenza nella correzione non dà titolo a chiedere un nuovo intervento di soccorso istruttorio.

8. In tale prospettiva, è da ritenersi priva di pregio la doglianza relativa alla mancata richiesta di chiarimenti sull'offerta tecnica da parte della commissione ai sensi dell'art. 14 del disciplinare di gara.

Tale disposizione riproduce in sostanza il disposto dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, che prevede la possibilità per la stazione appaltante di “*richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato*”.

Si tratta di una forma di soccorso istruttorio in senso stretto, con cui la stazione appaltante sollecita chiarimenti o spiegazioni su eventuali ambiguità del contenuto dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica al fine di acquisire l'effettiva volontà dell'operatore economico, fermo restando il divieto di apportarvi qualunque modifica in violazione della *par condicio competitorum* (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 6961 del 2024).

Ai fini dell'attivazione dell'istituto soccorso istruttorio la stazione appaltante deve desumere dalla documentazione di offerta elementi di ambiguità che rendano necessaria la ricerca della portata negoziale dell'impegno dell'operatore economico. La giurisprudenza ritiene che l'istituto in argomento, in analogia con la rettifica d'ufficio, debba operare laddove l'errore o l'ambiguità sia “*non solo facilmente individuabile ma anche altrettanto agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausili esterni*” (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 358 del 2024).

La possibilità di chiarire il contenuto dell'offerta e di correggere un asserito errore materiale presuppone che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, dovendo viceversa escludersi che per tale via si possa addivenire alla modifica dell'offerta, in violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti.

L'ambiguità suscettibile di chiarimento deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile *ictu oculi* dalla lettura del documento d'offerta e il relativo chiarimento deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, derivando da ciò che la stazione appaltante non può spingersi a verificare *ex post* se l'ambiguità sia stata determinata da un vizio della volontà dell'offerente, poiché in tal modo verrebbe alterata la volontà cristallizzata in sede di formulazione dell'offerta in spregio al principio di autoresponsabilità (Cons. Stato, sez. V, n. 10002/2022).

La rettifica d'ufficio dell'offerta - costituendo un'operazione assai delicata, inquanto impattante sull'essenziale interesse dei concorrenti all'imparzialità della competizione - è misura che può essere adottata solo prendendo inconsiderazione la manifestazione oggettiva di volontà veicolata nel singolo atto di gara ed un errore ivi emergente, *sub specie* di *lapsus calami*, nella sua immediata e manifesta evidenza materiale e grafica.

Non è invece esigibile da parte della stazione appaltante uno sforzo di ricostruzione logica dell'offerta esteso a più atti da inquadrare sinotticamente, men che meno se mediato da una sorta di immedesimazione soggettiva dell'interprete nella prospettiva valutativa dell'operatore economico.

Neppure pare ragionevole gravare l'amministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che ci si aspetta e si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta (cfr. Consiglio di Stato sez. III, n.5650 del 2022).

Deve inoltre rilevarsi che unitamente all'attivato soccorso istruttorio, per quanto qui di interesse, le esigenze di chiarimento dei destinatari della legge di gara sono state dall'Amministrazione già considerate attraverso il meccanismo delle FAQ (ed in particolare assolte con la risposta alla FAQ n.4) con l'obiettivo di offrire elementi di chiarezza ai fini interpretativi e applicativi di disposizioni che si potevano, in astratto, prestare a diversi esiti.

9. Del pari privo di fondamento è il secondo motivo di ricorso con cui è dedotta l'insussistenza di ragioni di interesse pubblico all'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore di RTI (...) ed alla conseguente sua esclusione.

In realtà, il provvedimento appare congruamente motivato anche sotto il profilo delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse. È vero che l'errore che ha causato l'esclusione di RTI (...) è minimo (50% anziché 49,99%) e sostanzialmente influente sull'esecuzione del contratto, ma si tratta di un errore che dopo il primo soccorso istruttorio non è più emendabile se non travolgendo l'affidamento che si è nel frattempo formato in capo agli altri concorrenti, i quali hanno utilizzato in modo appropriato l'opportunità fornita con il soccorso istruttorio.

L'affidamento di RTI (...) a proposito di una nuova correzione è recessivo rispetto a quello degli altri concorrenti, posto che l'errore poteva essere agevolmente rilevato con l'ordinaria diligenza professionale richiesta ai concorrenti (art. 5 comma 3 D.lgs. 36/2023) ancora al momento del primo soccorso istruttorio.

La giurisprudenza è del resto costante nel richiedere agli operatori economici che partecipano agli appalti pubblici un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media (TAR Lombardia n. 2598 del 2021, TAR Campania n. 1936 del 2022).

In forza di tale principio, i concorrenti non possono imputare all'amministrazione errori che essi stessi potrebbero risolvere utilizzando la diligenza esigibile da un operatore qualificato (TAR Emilia Romagna n. 707 del 2023).

10. Al rigetto del ricorso principale consegue l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto da ATI (...).

11. Con riferimento al ricorso n. 246/2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da ATI (...), va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse.

Invero l'aggiudicazione del Lotto 2 a favore di RTI (...) è stata annullata in autotutela da parte della Provincia con determinazione con dirigenziale n.655/2025 e l'operatore è stato escluso.

Stante la legittimità di tale provvedimento non sussiste dunque interesse concreto ed attuale a contestare l'aggiudicazione ormai annullata, ovvero a contestare le motivazioni sulla base delle quali l'esclusione è stata disposta.

12. Parimenti infondato è il ricorso n. 593/2025 proposto da RTI (...).

Al riguardo, si richiamano, in ossequio al canone di sinteticità, le argomentazioni già espresse ai punti precedenti in relazione al ricorso n.443/2025, per l'identità dei motivi di ricorso e delle questioni sottese.

13. In ragione della complessità della vicenda, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe,

- respinge il ricorso R.G. n. 443/2025 proposto da (...) S.p.a. e dichiara improcedibile il ricorso incidentale ivi proposto da ATI (...) S.r.l.;
- dichiara improcedibile il ricorso R.G. n. 246/2025, integrato da motivi aggiunti, proposti da ATI (...) S.r.l. per sopravvenuta carenza di interesse;
- respinge il ricorso R.G. n. 593/2025 proposto da (...) S.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con

l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Costanza Cappelli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Costanza Cappelli**

**IL PRESIDENTE**

**Mauro Pedron**

**IL SEGRETARIO**